

OGGETTO: Regolamento in materia di patrocinii

BACHMANN	CHRISTINA	P	FANUCCHI	GIOVANNI	P	PISTOLESI	VIVIANA	P
BENELLI	EZIO	P	FARNETANI	EDI	P	SANTORO	LUCIA	A
CHIAPPI	IORELLA	P	GAROSI	ILARIA	P	SERAFINO	FRANCESCO	A
CORRIERI	FULVIO	P	LIMBERTI	CAROLINA	P	SIVU	MARIOARA	P
DOMANICO	ROMINA	A	MENGHERI	LAURO	P	TOCCAFONDI	ALESSANDRO	P

Presidente: Lauro Mengheri

Segretario: Ilaria Garosi

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana

Considerato opportuno apportare modifiche al vigente regolamento in materia di patrocinii

APPROVA IL SEGUENTE

**Regolamento per la concessione del patrocinio da parte dell'Ordine degli Psicologi della
Toscana**

Il presente regolamento sostituisce ed abroga ogni precedente normativa in materia ed entra in vigore dalla data della deliberazione di approvazione.

ART. 1 - CRITERI

a. Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana può concedere il patrocinio a quelle manifestazioni senza finalità di lucro o per eventi di particolare rilevanza per la professione, purché si dichiari che la quota di iscrizione serva alla copertura dei meri costi organizzativi.

Le iniziative patrocinabili sono: congressi, convegni, workshop, simposi, giornate di studio, seminari, incontri a tema, presentazioni di libri rispetto alle quali la professione assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali e dell'immagine pubblica, nonché a quelle di carattere qualificante per la professione e l'incentivazione dell'occupazione.

b. Il patrocinio deve essere formalmente richiesto dal soggetto organizzatore e formalmente concesso dal Consiglio dell'Ordine. I richiedenti devono inoltrare istanza al Presidente del Consiglio almeno sessanta giorni prima della data di inizio della manifestazione, specificando nella stessa i contenuti, gli obiettivi ed il periodo di svolgimento della manifestazione. Il patrocinio ottenuto dal Consiglio deve essere reso pubblicamente noto attraverso i mezzi con i quali si provvede alla promozione dell'iniziativa attraverso l'utilizzo su tutto il materiale informativo relativo all'evento del logo ufficiale fornito dalla segreteria dell'Ordine al momento della concessione del Patrocinio.

c. La concessione del patrocinio può essere disposta a favore di Enti pubblici, Enti privati, Associazioni, Comitati ed altre Istituzioni di carattere privato. Il Consiglio si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non concedere il patrocinio a iniziative promosse da soggetti le cui finalità sono giudicate in contrasto con il vigente C.D. o comunque giudicate lesive dell'immagine pubblica della professione dello Psicologo.

d. Il Consiglio si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, di non concedere il patrocinio a eventi che favoriscano, anche indirettamente, l'esercizio abusivo della professione attraverso attività formative in cui si insegnino

strumenti e tecniche psicologiche riservate alla professione di psicologo a soggetti non abilitati all'esercizio della professione; fatto salvo l'insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti e agli specializzandi in materie psicologiche.

e. Il patrocinio potrà essere concesso solo per quelle iniziative che si svolgono nella regione Toscana, o che prevedano che almeno una parte dell'evento per cui è richiesto il patrocinio sia realizzata nella regione Toscana.

f. Sono esclusi dalla concessione del Patrocinio i corsi di formazione, i master, i corsi di perfezionamento, i corsi di specializzazione ecc. organizzati da enti sia pubblici sia privati.

Art. 2 - PROCEDURE

a. Il Consiglio, nel conferire i patrocini di cui all'articolo precedente, si avvale della Commissione Pubblicità e Patrocini dell'Ordine degli Psicologi della Toscana.

b. La Commissione Pubblicità e Patrocini, ai fini del conferimento del patrocinio, acquisisce il programma di attività che il soggetto richiedente intende svolgere, in cui siano precisati gli obiettivi, i destinatari degli interventi, le modalità attuative, il periodo di svolgimento e quanto altro utile a valutare la rilevanza e l'interesse sociale, culturale e scientifico dell'iniziativa. Le richieste di patrocinio, che non rispondono ai requisiti ed alla documentazione prevista dalla presente regolamento, non vengono prese in considerazione.

c. Alla richiesta di patrocinio devono essere allegati il programma delle attività che si intendono svolgere, con la descrizione del progetto complessivo in cui l'iniziativa si inserisce per un processo di qualificazione professionale e di sviluppo dell'occupazione, e i nomi dei relatori con le rispettive qualifiche professionali.

d. La Commissione Pubblicità e Patrocini può inoltre richiedere, a propria discrezione, copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto organizzatore.

e. La Commissione Pubblicità e Patrocini, relativamente alle competenze di cui ai commi a e b dell'art. 2, valutata la documentazione, formula proposta motivata al Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana, che decide nella prima seduta utile ed adotta la sua decisione sulla base degli elementi emersi dall'istruttoria effettuata.

f. In caso di parere favorevole, sarà cura della Segreteria darne comunicazione e inviare il logo ufficiale e inserire l'evento nell'apposito calendario sul sito dell'Ordine e darne comunicazione tramite newsletter.

g. Qualora vengano richiesti all'evento i saluti istituzionali sarà cura della Segreteria informare il richiedente, compatibilmente con gli impegni già in calendario, della presenza di un rappresentante dell'Ordine.

PRESENTI: 12	VOTANTI: 12	FAVOREVOLI: 12	CONTRARI: 0	ASTENUTI:0
---------------------	--------------------	-----------------------	--------------------	-------------------

La presente deliberazione G97-2014 è composta di due pagine.